



# COMUNE DI CARDEDU

PROVINCIA DI NUORO  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
**n. 13 del 30/04/2021**

## COPIA

<b>Oggetto:</b>	Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 di competenza del Consiglio Comunale: applicazione quota risultato presunto di amministrazione 2020.
-----------------	--

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **TRENTA** del mese di **aprile** alle ore **19,00** presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione **straordinaria** ed in prima convocazione.

Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:

<b>PIRAS MATTEO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>MOLINARO ARMANDO</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>COCCO SABRINA</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>PILIA PATRIK</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CUCCA PIER LUIGI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>PISU MARIA SOFIA</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>CUCCA SIMONE</b>	<b>ASSENTE</b>	<b>PODDA MARCO</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>DEMURTAS MARCO</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>SCATTU FEDERICO</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>LOTTO GIOVANNI</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>VACCA MARCELLO</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>MARCEDDU MIRCO</b>	<b>PRESENTE</b>		

Alle ore 19,20 entra in Aula la consigliera Pisu Maria Sofia.

Quindi n. 9 (nove) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 4 (quattro) assenti.

il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- con deliberazione n. 58 del 30 dicembre 2020, il Consiglio comunale ha approvato il DUP 2021-2023;
- con deliberazione n. 59 del 30 dicembre 2020, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;

**Preso atto** della necessità ed urgenza di ripristinare la piena funzionalità dell'impianto di pubblica illuminazione in alcune strade comunali;

**Sentito** l'Ufficio Tecnico comunale;

**Acquisita** la stima complessiva dell'intervento in euro 30.000,00;

**Ritenuto** doveroso stanziare le necessarie risorse utilizzando parte della quota vincolata del risultato presunto di amministrazione 2020 (vincoli dell'ente: proventi rilascio concessioni edilizie);

**Preso atto** che in data 17 dicembre 2020 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area Funzioni Locali, relativo ai dirigenti e ai Segretari comunali e provinciali;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 2 comma 3 *"Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2"*;

**Vista** la determinazione dell'Unità Operativa Contabilità n. 04 del 18/01/2021 concernente l'applicazione del suddetto CCNL;

**Accertato** che la citata determinazione ha rinviato il pagamento degli arretrati retributivi al reperimento delle necessarie risorse;

**Sentito** l'Ufficio Ragioneria;

**Acquisita** la stima complessiva dell'onere a carico dell'ente in euro 9.940,39, di cui euro 3.685,55 a carico degli altri enti partecipanti alla segreteria convenzionata;

**Ritenuto** doveroso stanziare le necessarie risorse utilizzando parte della quota accantonata del risultato presunto di amministrazione 2020 (accantonamento per rinnovi contrattuali);

**Accertato** che:

- ai sensi dell'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile, le variazioni di bilancio possono essere deliberate entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le fattispecie previste dallo stesso comma;
- le competenze in materia di variazioni di bilancio sono definite dal citato articolo 175, comma 2, del TUEL:

D.Lgs. n. 267/2000 - Articolo 175, comma 2

*2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.*

D.Lgs. n. 267/2000 - Articolo 175, comma 5-bis

*5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:*

*a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reinscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;*

*b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;*

*c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;*

*d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;*

*e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;*

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

D.Lgs. n. 267/2000 - Articolo 175, comma 5-quater, lettera c)

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione **derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate**, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati a i contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

**Visto** l'articolo 23 del vigente regolamento comunale di contabilità, che testualmente recita:

1. Il responsabile del servizio finanziario può effettuare per ciascuno degli esercizi del bilancio le seguenti variazioni:

a) variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, limitatamente ai capitoli dotati dello stesso codice di quarto livello del piano dei conti, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa. Tali variazioni sono comunicate trimestralmente alla Giunta;

c) variazioni, effettuate non in esercizio provvisorio, riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione **consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate**;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

**Preso atto**, pertanto, che la competenza del responsabile del servizio finanziario è limitata al solo utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione consistente nella mera reiscrizione di economia di spesa derivanti da stanziamento dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;

**Accertato** che la competenza nell'utilizzo della presente quota accantonata del risultato presunto di amministrazione 2020 resta in capo al Consiglio comunale poichè NON si riferisce ad economia di spesa derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate;

**Accertato** che la competenza nell'utilizzo della presente quota vincolata del risultato presunto di amministrazione 2020 resta in capo al Consiglio comunale poichè la quota vincolata di cui è proposto l'utilizzo è annoverata nella sottocategoria "Vincoli dell'ente: proventi rilascio concessioni edilizie" e, pertanto, conserva sufficienti margini di discrezionalità;

**Considerato** che ad oggi non è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, il cui termine è fissato dalla normativa statale al 30 aprile 2021;

**Visto** l'articolo 187, commi 3, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, del TUEL:

3. Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. **L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente**, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies.

3-quater. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive

modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

**3-quinquies. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater.**

Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

**3-sexies. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.**

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 14/04/2021 concernente:

- la verifica dell'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo 2020 redatto al 14/04/2021;
- l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

**Preso atto** che il prospetto aggiornato del risultato presunto di amministrazione 2020 presenta i seguenti valori:

<b>RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE 2020</b>			
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01.01.2020			<b>€ 7.197.823,81</b>
Riscossioni	€ 227.479,42	€ 2.644.682,52	€ 2.872.161,94
Pagamenti	€ 492.033,30	€ 2.481.409,91	€ 2.973.443,21
Saldo di cassa al 31.12.2020			<b>€ 7.096.542,54</b>
Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31.12.2020			€ 0,00
Fondo di cassa al 31.12.2020			<b>€ 7.096.542,54</b>
Residui attivi	€ 3.219.922,54	€ 2.922.588,07	€ 6.142.510,61
Residui passivi	€ 588.384,72	€ 782.937,81	€ 1.371.322,53
Differenza			<b>€ 4.771.188,08</b>
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			€ 257.232,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			€ 1.253.632,64
Risultato di amministrazione al 31.12.2020			<b>€ 10.356.865,19</b>
<b>Composizione del risultato presunto di amministrazione</b>			
Risultato presunto di amministrazione	Parte accantonata		€ 1.975.247,80
	Parte vincolata		€ 7.523.802,47
	Parte destinata agli investimenti		€ 144.638,84
	Parte disponibile		€ 713.176,08

**Vista** la relazione del responsabile dell'Unità Operativa Tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 187, comma 3, del TUEL;

**Preso atto** della necessità di applicare parte della quota accantonata e vincolata del risultato presunto di amministrazione 2020:

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO	TIPO DI VINCOLO
1	Arretrati 2019-2020 per CCNL 17 dicembre 2020 relativo al personale dell'area Funzioni Locali, relativo ai dirigenti e ai Segretari comunali e provinciali	€ 9.940,39	Quota accantonata: rinnovi contrattuali
2	Ripristino piena funzionalità dell'impianto di pubblica illuminazione in alcune strade comunali	€ 30.000,00	Vincoli dell'ente: Proventi conc. edilizie
TOTALE		€ 39.940,39	

**Verificato** che la richiesta di utilizzo della parte accantonata e vincolata del risultato presunto di amministrazione 2020 trova riscontro con i valori aggiornati del preconsuntivo;

**Dato atto** che la presente variazione:

- è rispettosa dei limiti in materia di spesa per il personale di cui alla Legge n.266/2005 e successive modificazioni,
- è coerente con i vincoli di finanza pubblica;

**Dato atto** che il responsabile del Settore Finanziario ha redatto la proposta di variazione al bilancio sotto dettagliata sulla scorta delle indicazioni fornite dai Responsabili dei Settori;

**Visto** il prospetto previsto dall'allegato 8/1 di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche;

**Visti**, inoltre:

- lo Statuto Comunale;
- il decreto legislativo n. 267/2000 così come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal decreto legislativo n. 126/2014;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** il parere favorevole dell'Organo di Revisione rilasciato con Verbale n. 9 in data 29.04.2021 ai sensi dell'articolo 77 del vigente regolamento comunale di contabilità;

Il Consiglio Comunale, con n. 9 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto

**DELIBERA**

**Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta di "Variazione al bilancio di previsione 2021/2023 di competenza del Consiglio comunale: applicazione quota risultato presunto di amministrazione 2020" così come risulta dai prospetti allegati.

**Di specificare** che la quota presunta del risultato di amministrazione 2020, come risulta dal prospetto allegato al bilancio di previsione 2021/2023, redatto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 25 del 14/04/2021 applicata al bilancio 2021 nella presente seduta è la seguente:

IMPORTO	QUOTA RISULTATO AMMINISTRAZIONE
€ 9.940,39	Quota accantonata: rinnovi contrattuali
€ 30.000,00	Vincoli dell'ente: Proventi conc. edilizie
<b>€ 39.940,39</b>	<b>TOTALE</b>

**Di destinare** la citata quota del risultato presunto di amministrazione 2020:

N.	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	Arretreti 2019-2020 per CCNL 17 dicembre 2020 relativo al personale dell'area Funzioni Locali, relativo ai dirigenti e ai Segretari comunali e provinciali	€ 9.940,39
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>€ 9.940,39</b>
2	Ripristino piena funzionalità dell'impianto di pubblica illuminazione in alcune strade comunali	€ 30.000,00
<b>TOTALE SPESE CONTO CAPITALE</b>		<b>€ 30.000,00</b>
<b>TOTALE RISULTATO PRESUNTO 2020 DESTINATO</b>		<b>€ 39.940,39</b>

**Di dare atto** che:

- vengono conseguentemente variati il bilancio di previsione 2021/2023 e i relativi allegati, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 30/12/2020;
- viene conseguentemente variato il DUP – Documento Unico di Programmazione – per il triennio 2021/2023;
- dovrà necessariamente essere adeguato il piano delle risorse e degli obiettivi;
- le variazioni di bilancio di cui alla presente deliberazione garantiscono il permanere degli equilibri e sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica;

Successivamente, il Consiglio Comunale, Il Consiglio Comunale, con n. 9 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto

**DELIBERA**

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:

Il Sindaco f.to Ing. Matteo Piras		Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Giovannina Busia
--------------------------------------	--	--

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA**  
*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*  
FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. Antonio Piras

**PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**  
*Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267*  
FAVOREVOLE

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
F.to Dott. Antonio Piras

### **CERTIFICATO PUBBLICAZIONE**

si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di questo Comune dal giorno **04.05.2021**, ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per quindici giorni consecutivi.

Cardedu, lì **04.05.2021**

Il viceSegretario Comunale  
f.to Dott. Antonio Piras

--

Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d'ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.04.2021, essendone stata appositamente deliberata l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.

Cardedu, lì 04.05.2021

f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.  
Cardedu, 04.05.2021

Il Responsabile Servizio Amministrativo